



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 30/09/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il ricorrente, titolare di un contratto di mutuo rimborsabile con delegazione di pagamento al datore di lavoro, lamenta l'applicazione di un tasso effettivo globale medio superiore a quello usurario.

Con reclamo del 30 novembre 2010, il cliente denunciava l'applicazione di un tasso del 16,724%, a fronte del «tasso soglia per le cessioni del quinto dello stipendio pari al 15,225%». Tale risultato era giustificato dalla considerazione delle somme versate all'intermediario a titolo di premi assicurativi, nonostante non fosse stata sottoscritta alcuna polizza. Domandava, pertanto, alla resistente di «provvedere a quantificare e comunicare le somme ancora dovute [...] con riferimento esclusivo alla quota capitale, dedotti gli interessi già pagati».

Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, il cliente chiede che venga accertata «previa verifica del superamento del tasso soglia d'usura, la nullità della clausola con cui sono stati convenuti int. usurari a norma dell'art. 1815 c.c. e di quantificare equitativamente i danni subiti».



Resiste l'intermediario allegando il contratto assicurativo contro il rischio vita e il rischio di perdita dell'impiego sottoscritto in data 11 dicembre 2008, rilevando che il tasso effettivo globale applicato al cliente era dell'11,20%, quindi ben al di sotto del limite di usura. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

### Diritto

Come evidenziato nella ricostruzione in fatto della vicenda, il ricorrente denuncia il superamento del tasso soglia, vigente all'epoca della stipulazione del contratto, previsto dalle norme dettate in tema di usura. Osserva il Collegio che la determinazione del tasso deve essere svolta alla luce delle *“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”*, dettate dalla Banca d'Italia nel 2006, applicabili alla vicenda *ratione temporis*. In particolare, il paragrafo C. 4 delle *“Istruzioni”* include nel calcolo del tasso anche *«le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito»*. Tuttavia: 1) *«Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge»*; 2) *«Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza»*.

In relazione al contratto di prestito verso delegazione, pur nell'assenza di una previsione normativa che imponga l'assicurazione *de qua*, l'ipotesi rientra nel campo di applicazione della seconda delle cause di esclusione dal computo del tasso effettivo globale di cui al paragrafo C.4, punto 5) delle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia. Giova segnalare, infatti, che: (i) l'assimilabilità del contratto di prestito verso delegazione di pagamento alle cessioni del quinto è prevista dal paragrafo B.1, Cat. 8, delle richiamate *“Istruzioni”*; (ii) i costi della polizza sono stati certificati nella polizza medesima, come si evince dalla documentazione versata agli atti del procedimento. Tale ultimo aspetto acquista carattere decisivo, poiché, a fronte del deposito da parte dell'intermediario della polizza assicurativa sottoscritta dal cliente, è da ritenere superata la ragione di doglianza posta a fondamento del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto, le spese per l'assicurazione non vanno computate nel calcolo del tasso effettivo globale. Con la conseguenza di dovere escludere il carattere usurario di esso, poiché, al netto delle anzidette voci di spesa, esso risulta pari al 11,20%, quindi inferiore al tasso soglia del quarto trimestre 2008, pari al 15,225%.

Per le ragioni sopra evidenziate, il Collegio rigetta il ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE